

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
212/2012/R/GAS**

**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CRITERI DI GARA E PER LA VALUTAZIONE  
DELL'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL  
GAS NATURALE**

*Documento per la consultazione*

24 maggio 2012

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento, avviato con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale".*

*Nel presente documento l'Autorità espone i primi orientamenti per la definizione del formato del supporto informatico e per la predisposizione delle relative schede tecniche ai fini della trasmissione dei dati sullo stato di consistenza di cui al comma 4.7 del decreto 12 novembre 2011, n. 226.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta e tramite posta elettronica, entro e non oltre il **30 giugno 2012**.*

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intende sottrarre alla pubblicazione.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:  
infrastrutture@autorita.energia.it**

***Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione infrastrutture***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02 65565311 fax 0265565222  
sito internet: **www.autorita.energia.it**

## INDICE

<u>PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE</u> .....	4
1 <b>Oggetto e ambito della consultazione</b> .....	4
2 <b>Tempistiche per la formazione dei provvedimenti di cui alla deliberazione 77/2012/R/GAS</b> .....	4
3 <b>Obiettivi dell'intervento</b> .....	5
4 <b>Normativa di riferimento</b> .....	5
5 <b>Struttura del documento</b> .....	5
<u>PARTE II – DEFINIZIONE DEL FORMATO E SCHEDE TECNICHE</u> .....	7
6 <b>Considerazioni introduttive</b> .....	7
7 <b>I primi orientamenti dell'Autorità per la definizione del formato per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza</b> .....	8
8 <b>Fissazione della data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato di cui al punto precedente</b> .....	11
9 <b>Redazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza</b> .....	11
<u>ALLEGATO 1</u> .....	12
1. <b>Elenco dei cespiti relativi all'attività di distribuzione</b> .....	12
2. <b>Elenco dei cespiti relativi all'attività di misura</b> .....	16
3. <b>Ulteriori informazioni</b> .....	17
4. <b>Distribuzione dei punti di riconsegna per anno di allacciamento</b> .....	18
<u>ALLEGATO 2</u> .....	19

## **PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE**

### **1 Oggetto e ambito della consultazione**

- 1.1 Con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2012/R/GAS), l’Autorità, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto 12 novembre 2011), ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.
- 1.2 Il presente documento propone per la consultazione i primi orientamenti dell’Autorità in relazione all’attuazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 7, del decreto 12 novembre 2011, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- definizione del formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza (articolo 4, comma 7, del decreto 12 novembre 2011);
  - fissazione della data di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del formato di cui al punto precedente;
  - redazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza.

### **2 Tempistiche per la formazione dei provvedimenti di cui alla deliberazione 77/2012/R/GAS**

- 2.1 Successivamente al presente documento è prevista la pubblicazione di ulteriori documenti per la consultazione, con le seguenti scadenze:
- entro il 15 giugno: documento per la consultazione relativo alla definizione dei criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* a copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011;
  - mese di luglio: documento per la consultazione relativo alla definizione del contratto di servizio tipo.
- 2.2 Per i provvedimenti finali sono previste le seguenti scadenze:
- mese di luglio:
    - definizione del formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza;
    - fissazione della data di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del formato di cui al punto precedente;

- redazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza.
- mese di settembre:
  - criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* a copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011;
- mese di ottobre:
  - definizione del contratto di servizio tipo.

### **3 Obiettivi dell'intervento**

- 3.1 Gli obiettivi specifici del presente documento per la consultazione sono definiti in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall'Autorità con la deliberazione 4 agosto 2011, GOP 43/11 e con gli obiettivi individuati dal Ministero dello sviluppo economico nel decreto 12 novembre 2011, che comprendono la rimozione delle barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e la promozione dello sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale, contestualmente all'incremento dei livelli di sicurezza e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a beneficio dei clienti finali.
- 3.2 In questo contesto, tenendo conto delle proprie prerogative istituzionali, l'Autorità intende perseguire l'obiettivo specifico di favorire l'economicità e l'efficienza, favorendo il contenimento dei costi di transazione.

### **4 Normativa di riferimento**

- 4.1 Le attività connesse al procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS derivano direttamente dalle disposizioni di cui al decreto 12 novembre 2011, che costituisce il riferimento normativo principale.
- 4.2 L'articolo 4, comma 7 del decreto 12 novembre 2011 prevede che *"i dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto informatico secondo un formato stabilito dall'Autorità entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorità nel proprio provvedimento stabilisce la data entro cui entra in vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad un foglio elettronico contenente i dati più significativi della rete e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo schede tecniche redatte dall'Autorità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"*.

### **5 Struttura del documento**

- 5.1 Il presente documento, oltre alla presente parte introduttiva, contiene un'ulteriore parte dedicata a:

- definizione del formato per la trasmissione dei dati;
- predisposizione delle schede tecniche.

## PARTE II – DEFINIZIONE DEL FORMATO E SCHEDE TECNICHE

### 6 Considerazioni introduttive

- 6.1 La definizione di un formato unico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto 12 novembre 2011, è un passaggio indispensabile per favorire l'efficienza nella gestione della fase di gara, considerato l'elevato numero di operatori ed Enti locali coinvolti nell'operazione.
- 6.2 Peraltro la definizione di un formato unico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza assume rilevanza anche prospettica. La completezza e l'accuratezza delle informazioni di base risulta un requisito indispensabile nel processo di valutazione delle reti e rende più agevole il compito delle stazioni appaltanti. In merito occorre tener conto del fatto che presso il Ministero dello sviluppo economico è in corso l'analisi per lo sviluppo di una procedura di calcolo da utilizzare ai fini del calcolo del valore di rimborso al gestore uscente. Nella prospettiva di utilizzo di una procedura di calcolo standardizzata l'organizzazione dei dati disponibili secondo un formato prestabilito diviene indispensabile.
- 6.3 L'omogeneità nella predisposizione delle informazioni di base per la valutazione delle reti assume valenza positiva anche in relazione agli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11)<sup>1</sup> e a quanto previsto dall'articolo 5, comma 14, del decreto 12 novembre 2011<sup>2</sup>.
- 6.4 L'Autorità, in ossequio al suo mandato istituzionale di tutela dei clienti finali, intende sviluppare una metodologia di analisi dei valori di rimborso al gestore uscente (non oggetto del presente documento per la consultazione) che consenta la verifica dei costi che vengono posti in capo ai clienti finali e permetta di individuare eventuali situazioni anomale. In particolare l'Autorità sta valutando l'ipotesi di dotarsi di strumenti che consentano di identificare gli scostamenti del valore di rimborso rispetto a una valutazione a costi di sostituzione *standard*. In questa prospettiva potrebbe trovare applicazione la procedura di calcolo del valore di rimborso che attualmente è in fase di sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico.

---

<sup>1</sup> L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11 così recita: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui all'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località."

<sup>2</sup> L'articolo 5, comma 14, del decreto 12 novembre 2011 prevede tra l'altro che "Qualora il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche."

- 6.5 L'Autorità sta inoltre valutando l'ipotesi di sviluppo di una piattaforma telematica unificata per la gestione dei dati relativi al servizio di distribuzione del gas naturale a cui potrebbero accedere, con opportuni criteri selettivi, i titolari del servizio (e stazioni appaltanti), le imprese distributrici, il Ministero dello sviluppo economico, la Cassa conguglio per il settore elettrico e la stessa Autorità.

### ***Spunti per la consultazione***

- S.1. Osservazioni in merito all'ipotesi di sviluppo di una piattaforma telematica unificata per la gestione dei dati relativi al servizio di distribuzione del gas naturale.

## **7 I primi orientamenti dell'Autorità per la definizione del formato per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza**

- 7.1 La definizione del formato relativo ai dati sullo stato di consistenza implica la fissazione dei seguenti elementi:
- insieme dei dati e della loro organizzazione;
  - caratteristiche dei singoli campi e dei *record* che dovranno contenerli (lunghezza e contenuto);
  - adozione di codici che consentano la gestione sintetica delle informazioni;
  - canale di trasmissione delle informazioni e formato dei *file*.
- 7.2 In questa fase l'Autorità intende focalizzarsi, come meglio si vedrà in seguito, sulla definizione dell'insieme dei dati e della loro organizzazione, nonché sull'individuazione dei canali di trasmissione delle informazioni e al formato dei *file*, rimandando al provvedimento finale la puntuale definizione delle caratteristiche dei singoli campi e delle questioni relative alle codifiche, aspetti sui quali lo scopo della presente consultazione è di tipo ricognitivo.

### ***Dati e loro organizzazione***

- 7.3 Le associazioni di categoria delle imprese distributrici, in data 8 ottobre 2010, hanno sottoposto all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico una "*Proposta congiunta di definizione del formato stato consistenza degli impianti*".
- 7.4 Tale proposta contiene da un lato una serie di tabelle destinate a caratterizzare e quantificare le consistenze degli impianti, dall'altro una serie di definizioni riferite agli oggetti di cui si raccolgono i dati.
- 7.5 L'Autorità ha esaminato tale proposta e ritiene che possa essere un buon punto di partenza, essendo condivisa da tutte le associazioni delle imprese distributrici, per l'individuazione dell'insieme dei dati e per la loro organizzazione, fatti salvi i necessari adeguamenti che si rendono necessari per riflettere i contenuti previsti del decreto 12 novembre 2011.
- 7.6 Peraltro l'Autorità nel documento per la consultazione 20 giugno 2008, DCO 20/08, aveva proposto per la consultazione uno schema contenente l'elenco delle componenti di rete,

finalizzato a una futura applicazione di valutazione dei cespiti a costi di sostituzione, che era stato sostanzialmente giudicato in modo positivo.

- 7.7 Nell'Allegato 1 al presente documento per la consultazione è riportato un primo schema per l'individuazione dell'insieme dei dati relativi allo stato di consistenza, che riproduce nella sostanza la proposta a suo tempo formulata dall'Autorità, con alcuni approfondimenti di dettaglio derivati dalle proposte delle associazioni di categoria delle imprese distributrici.
- 7.8 Nell'Allegato 2 è riportato un manuale minimo di compilazione che dovrebbe favorire l'omogeneità nella predisposizione dei dati, indispensabile per costruire una base informativa adeguata per lo svolgimento delle gare.

#### ***Spunti per la consultazione***

- S.2. Osservazioni sullo schema riportato nell'Allegato 1.  
Dettagliare eventuali proposte di modifica.
- S.3. Osservazioni sul contenuto del manuale minimo di compilazione riportato nell'Allegato 2.

#### ***Caratteristiche dei singoli campi e dei record***

- 7.9 Lo schema riportato nell'Allegato 1 deve essere supportato da una puntuale definizione delle dimensioni e delle caratteristiche dei singoli campi e dei *record* che dovranno contenerli.
- 7.10 In merito l'Autorità intende sollecitare la formulazione di ipotesi da parte dei soggetti interessati, che a questo scopo sono invitati a indicare per ciascuno dei dati di cui è prevista la raccolta le caratteristiche del campo/*record* che dovrà contenerlo.

#### ***Spunti per la consultazione***

- S.4. Osservazioni sull'ipotesi di fissare un tracciato *record* unico nazionale.

#### ***Codifica dei dati***

- 7.11 In relazione all'esigenza di limitare le dimensioni dei *file* contenenti i dati relativi allo stato di consistenza, l'Autorità ritiene indispensabile che sia adottata una specifica codifica. A questo scopo l'Autorità ritiene opportuno che laddove alcuni oggetti siano già stati codificati ai fini delle raccolte dati per la determinazione delle tariffe, sia adottata la medesima codifica (esempio: codici di località, codice tipologia di cespiti, ecc).
- 7.12 Questa scelta appare indispensabile sia al fine di facilitare il controllo, la comparazione e il confronto dei dati trasmessi da parte della stazione appaltante, sia nella prospettiva di sviluppo di una piattaforma condivisa dei dati relativi al servizio di distribuzione del gas naturale.
- 7.13 L'Autorità, nelle scelte operative relative alla codifica dei dati, intende garantire piena coerenza con le iniziative attualmente in sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico.

### *Spunti per la consultazione*

S.5. Formulare proposte per la codifica dei dati.

#### *Canale di trasmissione delle informazioni e formato dei file*

- 7.14 Per la formulazione delle proposte relative al canale di trasmissione delle informazioni e al formato dei *file*, l'Autorità intende rifarsi alla propria esperienza in materia di *standard* di comunicazione tra distributori e venditori di gas.
- 7.15 In particolare intende riferirsi alle scelte operate nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 19 dicembre 2005, n. 279/05. Con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06, in tema di *standard* di comunicazione per gli operatori del settore del gas, venne adottata una soluzione minima e obbligatoria per il canale di trasmissione delle informazioni, contraddistinta dall'uso della posta elettronica certificata (di seguito: *PEC*), mentre per il *format* dei *file* allegati ai messaggi di posta elettronica venne disposto l'utilizzo fino al 31 dicembre 2007 del formato *Excel* o equivalente per l'invio di dati numerici e *PDF* (*Portable Document Format*) per l'invio di testi. Successivamente, con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08, l'Autorità ritenne opportuno modificare e integrare le disposizioni in tema di *standard* di comunicazione, individuando uno strumento evoluto caratterizzato dall'utilizzo del formato *XML* (*Extensible Markup Language*) quale vettore non proprietario, flessibile ed estendibile, abilitante l'automatizzazione degli scambi di dati.
- 7.16 Tenuto conto di tale esperienza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto 12 novembre 2011, l'Autorità propone, anche in relazione alla precedente esperienza in materia di standardizzazione dei flussi descritta nel capitolo 7, quanto segue:
- che per il canale di trasmissione delle informazioni, sia adottata una soluzione minima e obbligatoria, contraddistinta dall'uso della *PEC*;
  - per i formati dei *file* allegati ai messaggi di posta elettronica, l'utilizzo del formato *XML* (*Extensible Markup Language*), compilato secondo regole sintattiche e semantiche specificate dall'Autorità utilizzando *standard* riconosciuti a livello internazionale, in maniera da abilitare strumenti semi-automatici di controllo. Per l'invio di eventuali testi si propone l'utilizzo del formato *PDF* (*Portable Document Format*).

*Spunti per la consultazione*

- S.6. Osservazioni sull'utilizzo della *PEC* per la trasmissione dei dati.
- S.7. Osservazioni sull'utilizzo dei formati dei *file* individuati dall'Autorità.

**8 Fissazione della data di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato di cui al punto precedente**

- 8.1 L'Autorità ritiene necessaria una rapida adozione del formato proposto per la consultazione e ritiene che a partire dall'1 gennaio 2013 entri in vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato.

*Spunti per la consultazione*

- S.8. Osservazioni sulla data di decorrenza dell'obbligo di utilizzo del formato.

**9 Redazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza**

- 9.1 L'articolo 4, comma 7, del decreto 12 novembre 2011 prevede che fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente fornisca lo stato di consistenza in formato cartaceo secondo schede tecniche redatte dall'Autorità.
- 9.2 La predisposizione delle schede tecniche si sostanzia nell'organizzazione in forma tabellare delle informazioni descritte nell'Allegato 1.
- 9.3 A valle della consultazione l'Autorità renderà disponibile schede tecniche organizzate in forma tabellare ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto 12 novembre 2011.

## ALLEGATO 1

### 1. Elenco dei cespiti relativi all'attività di distribuzione

#### Tipologie di cespiti

I cespiti sono identificati facendo riferimento alle seguenti tipologie:

- terreni;
- fabbricati industriali;
- impianti principali di riduzione e misura;
- condotte;
- gruppi di riduzione finale;
- allacciamenti.

#### Dettagli relativi ai terreni

In relazione ai terreni devono essere forniti i seguenti dettagli:

UBICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	ESTREMI CATASTALI			SUPERFICIE m <sup>2</sup>	ANNO DI ACQUISTO
		FOGLIO	MAPPALE	CATEGORIA		

#### Dettagli relativi ai fabbricati industriali

Con riferimento ai fabbricati industriali, ai fini della redazione dello stato di consistenza, vengono rilevate le seguenti grandezze:

- recinzione in acciaio zincato o cemento prefabbricato (lunghezza in m);
- recinzione in rete metallica plastificata (lunghezza in m);
- allacciamento elettrico (numero);
- allacciamento acquedotto e fognatura (numero);
- allacciamento telefono (numero);
- fabbricato e pertinenze (m<sup>3</sup>);

- contributo allacciamento al metanodotto (numero).

In relazione ai fabbricati industriali devono essere raccolte inoltre le seguenti informazioni, che ne consentono l'identificazione:

UBICAZIONE	DESTINAZIONE D'USO	ESTREMI CATASTALI			ANNO DI COSTRUZIONE	ANNO DI RISTRUTTURAZIONE	DIMENSIONI	
		FOGLIO	MAPPALE	CATEGORIA			SUPERFICIE m <sup>2</sup>	VOLUME m <sup>3</sup>

#### Dettagli relativi agli impianti principali di riduzione e misura

Le consistenze (numero) relative agli impianti principali di riduzione e misura sono differenziate in funzione della portata, secondo le seguenti classi:

- fino a 1000 m<sup>3</sup>/h;
- da 1001 a 2500 m<sup>3</sup>/h;
- da 2501 a 4000 m<sup>3</sup>/h;
- da 4001 a 5000 m<sup>3</sup>/h;
- da 5001 a 7500 m<sup>3</sup>/h;
- da 7501 a 10000 m<sup>3</sup>/h;
- da 10001 a 15000 m<sup>3</sup>/h;
- da 15001 a 30000 m<sup>3</sup>/h;
- da 30001 a 40000 m<sup>3</sup>/h;
- da 40001 a 50000 m<sup>3</sup>/h;
- oltre 50000 m<sup>3</sup>/h.

Oltre alla differenziazione per portata, le consistenze sono rilevate con riferimento alle seguenti componenti principali:

- impianti di prelievo e riduzione;
- impianti di odorizzazione;
- impianto di preriscaldamento;
- *piping* e collegamenti a monte e a valle IPRM;
- impianto di teleallarme e telecontrollo.

Ai fini di consentirne l'identificazione, devono inoltre essere fornite le seguenti informazioni:

CODICE REMI	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	ANNO DI COSTRUZIONE	ANNO MEDIO DI RINNOVAMENTO	POTENZIALITA'	TIPOLOGIA DI ALLOGGIAMENTO	TIPOLOGIA DI RECINZIONE

### Dettagli relativi alle condotte

La consistenza delle condotte è rilevata in relazione alla lunghezza (m). Le condotte sono classificate secondo molteplici criteri.

In funzione della pressione le condotte si distinguono in:

- alta pressione;
- media pressione;
- bassa pressione.

In funzione del diametro si distinguono le seguenti classi:

- DN 50;
- DN 80;
- DN 100;
- DN 125;
- DN 150;
- DN 200;
- DN 250;
- DN 300;
- DN oltre 300.

In funzione del materiale utilizzato le condotte si distinguono in:

- ghisa grigia con giunti meccanici;
- ghisa grigia con giunti in piombo e canapa risanati;
- ghisa sferoidale con giunti meccanici;
- ghisa sferoidale con giunti in piombo e canapa risanati;
- ghisa con giunti in piombo e canapa non risanati;
- polietilene ad alta densità (PEAD);
- acciaio con protezione catodica;
- acciaio senza protezione catodica.

In funzione del tipo di pavimentazione si distinguono:

- strada bianca;
- *bynder* più tappeto d'usura;

- pavimentazione speciale.

A livello aggregato di località sono poi fornite le percentuali di estensioni relative a:

- scavo su roccia;
- scavo eseguito a mano;
- posa su strade provinciali/regionali/statali;
- posa in terreni con acqua di falda superficiale.

Deve essere inoltre indicata la consistenza di

- attraversamenti fluviali, ferroviari e di autostrade (numero);
- parallelismi ferroviari (anno e lunghezza).

Per ciascuno dei sotto-insiemi identificati dall'applicazione dei criteri di analisi sopra descritti deve poi essere data indicazione dell'anno di entrata in esercizio. Qualora porzioni di rete siano state oggetto di rifacimento sostanziale, deve esserne precisata la consistenza e deve essere indicato l'anno in cui è avvenuto il rifacimento.

#### Dettagli relativi ai gruppi di riduzione finale

Le consistenze (numero) dei gruppi di riduzione finale si distinguono in funzione della portata:

- GRF 100 m<sup>3</sup>/h;
- GRF 200 m<sup>3</sup>/h;
- GRF 400 m<sup>3</sup>/h;
- GRF 700 m<sup>3</sup>/h;
- GRF 1000 m<sup>3</sup>/h;
- GRF 2000 m<sup>3</sup>/h;
- GRF 4000 m<sup>3</sup>/h.

I gruppi di riduzione finale sono inoltre differenziati in funzione del tipo di rete in cui sono posati secondo le due seguenti classi:

- rete magliata;
- rete ad antenna.

I gruppi di riduzione finale sono infine differenziati in funzione del materiale di cui è composto l'armadio in cui i medesimi sono alloggiati, distinguendo:

- armadio acciaio *inox*;
- armadio metallico verniciato.

Ai fini dell'identificazione devono inoltre essere fornite le seguenti informazioni:

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	N° LINEE	POTENZIALITA	ANNO DI COSTRUZIONE	ANNO MEDIO DI RINNOVAMENTO

### Dettagli relativi agli allacciamenti

Le consistenze relative agli allacciamenti sono calcolate in funzione del numero, sulla base di una soluzione tipo, distinte in funzione del livello di pressione:

- media pressione;
- bassa pressione.

Completano le informazioni relative alla consistenza degli allacciamenti, i dati relativi all'estensione delle tubazioni che li compongono.

Per gli allacciamenti in media pressione viene rilevata la lunghezza della parte interrata.

Per gli allacciamenti in bassa pressione si distinguono i casi di soluzioni interrate e soluzioni aeree.

Per le soluzioni interrate viene rilevata la lunghezza della parte interrata (m). Per le soluzioni aeree viene rilevata la lunghezza distinguendo, in funzione dell'altezza da terra tra:

- fino a 10 m di altezza;
- oltre 10 m di altezza.

## **2. Elenco dei cespiti relativi all'attività di misura**

Le consistenze sono riferite al numero di gruppi di misura installati.

I cespiti sono identificati facendo riferimento alle seguenti tipologie:

- gruppi di misura installati presso punti di consegna;
- gruppi di misura installati presso punti di riconsegna.

I gruppi di misura installati presso punti di consegna sono distinti in funzione della portata della cabina presso cui sono installati, secondo le seguenti classi:

- gruppo di misura per IPRM fino a 1000 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM da 1001 a 2500 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM da 2501 a 4000 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM da 4001 a 5000 m<sup>3</sup>/h;

- gruppo di misura per IPRM da 5001 a 7500 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM da 7501 a 10000 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM da 10001 a 15000 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM da 15001 a 30000 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM da 30001 a 40000 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM da 40001 a 50000 m<sup>3</sup>/h;
- gruppo di misura per IPRM oltre 50000 m<sup>3</sup>/h.

I gruppi di misura installati presso i punti di riconsegna sono distinti in funzione di diversi criteri.

Sulla base della tecnologia utilizzata si distinguono i seguenti sotto-insiemi:

- a membrana;
- a rotoidi;
- a turbina;
- a ultrasuoni;
- massici.

I gruppi di misura sono distinti nelle seguenti classi

- classe G4;
- classe G6;
- classe G10;
- classe G16;
- classe G25;
- classe G40;
- classe G65;
- classe G100;
- classe G160.

In relazione alla presenza del correttore si distinguono i seguenti raggruppamenti:

- misuratore dotato di correttore di pressione e temperatura;
- misuratore dotato di correttore di temperatura;
- misuratore non dotato di correttore.

Rispetto agli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08 si distinguono i seguenti sotto-insiemi:

- adeguati alle disposizioni della deliberazione ARG/gas 155/08 (telelettura);
- non adeguati alle disposizioni della deliberazione ARG/gas 155/08.

### **3. Ulteriori informazioni**

Per ogni sotto-insieme di cespiti come individuato in applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1 e 2 del presente allegato deve essere data indicazione:

- della proprietà, distinguendo tra cespiti di proprietà della società e cespiti di proprietà di terzi;
- dell'anno di entrata in esercizio.

#### **4. Distribuzione dei punti di riconsegna per anno di allacciamento**

Deve essere fornita anche la distribuzione dei punti di riconsegna attivi alla data a cui si riferisce lo stato di consistenza, per anno di acquisizione.

## ALLEGATO 2

Nell'Allegato 2 è riportato il manuale minimo per la compilazione delle schede.

### **Terreni**

Alla voce Terreni è riportata l'estensione delle aree su cui insistono i fabbricati e i manufatti destinati a ospitare gli impianti di riduzione e misura, nonché gli impianti di riduzione secondari. I terreni devono essere identificati catastalmente.

Non sono comprese le opere di recinzione e o di accesso.

### **Fabbricati industriali**

Comprendono le opere edili della cabina di riduzione e misura e/o altri manufatti asserviti alla gestione dell'impianto, le eventuali opere di recinzione o di accesso dell'area di pertinenza.

Sono compresi gli impianti elettrici, telefonici, idrici e fognari, di illuminazione, messa a terra e protezione scariche atmosferiche, antincendio, eventuali impianti ausiliari di alimentazione elettrica (pannelli solari, gruppi elettrogeni, ecc).

### **Impianti principali di riduzione e misura**

Si intende il complesso di tutte le apparecchiature, sistemi e tubazioni compreso tra la valvola di consegna del trasportatore (esclusa) ed il giunto dielettrico posto a valle della valvola di intercettazione del tratto di valle in uscita verso la distribuzione.

Sono compresi gli impianti accessori quali impianto di odorizzazione, impianti di analisi di qualità del gas per la misura e per il controllo del grado di odorizzazione, centrali termiche di preriscaldamento; sono comprese anche le apparecchiature elettroniche ubicate direttamente sull'impianto (ad es. periferiche di telecontrollo, di telemisura ecc.).

Non fanno parte degli impianti principali di riduzione e misura eventuali gruppi di riduzione della pressione posti a valle della prima riduzione e siti all'interno del fabbricato.

### **Condotte**

Si intende l'insieme delle tubazioni suddivise per alta, media e bassa pressione comprensive di curve, raccordi, pezzi speciali, valvole, giunti dielettrici ecc, che compongono la rete di distribuzione. Sono compresi altresì quegli accessori o sistemi necessari per il corretto utilizzo delle reti quali le opere di protezione (guaine, solette, controtubi, cunicoli, ecc.) e gli accessori di rete relativi alla protezione catodica.

Le condotte sono distinte in funzione del livello di pressione, del diametro, del tipo di materiale utilizzato, del terreno dove risultano posate. Per le condotte in acciaio si distinguono le condotte provviste di impianti di protezione catodica, rispetto alle condotte non protette. Per impianto di protezione catodica si intende il complesso di dispositivi e accessori atti a proteggere catodicamente dalla corrosione le tubazioni in acciaio interrate. L'impianto di protezione catodica può essere a corrente impressa o con anodi galvanici. Fanno parte di questa tipologia, in base alla specificità stessa dell'impianto, gli anodi sacrificali, l'anodo reattivo, l'eventuale drenaggio, l'elettrodo di riferimento, armadi e opere accessorie e periferiche di telecontrollo. Nella consistenza degli impianti di protezione catodica devono essere considerate le caratteristiche di impianto (dispersori verticali, orizzontali, drenaggi, ecc.) nonché la relativa localizzazione e gli anni di costruzione per alimentatori e dispersori.

## **Gruppi di riduzione finale**

Il gruppo di riduzione finale è definito o come un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti finali attraverso una rete di bassa pressione o come un gruppo di riduzione installato presso il punto di riconsegna in reti in media pressione per l'alimentazione di singoli punti di riconsegna in bassa pressione o media pressione.

Si intende il complesso di apparecchiature e tubazioni compreso tra la valvola di intercettazione interrata ed il giunto dielettrico in uscita. Sono compresi: impianti di messa a terra, alloggiamenti, eventuali impianti di riodorizzazione e sistemi di analisi del grado di odorizzazione, eventuali impianti antincendio, eventuali periferiche elettroniche di telemisura o telecontrollo installati direttamente sull'impianto.

## **Impianti di derivazione d'utenza o allacciamento**

E' il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al cliente finale; l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino al gruppo di misura (escluso). In assenza del gruppo di misura, l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento si estende fino all'organo di intercettazione terminale (incluso) della derivazione stessa. Nella definizione riportata nella RTDG l'impianto di derivazione di utenza o allacciamento comprende l'eventuale gruppo di riduzione. Ai fini della definizione dello stato di consistenza i gruppi di riduzione sono conteggiati secondo quanto indicato nella scheda n.5.

## **Gruppi di misura**

Il gruppo di misura è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del flusso di gas e per il collegamento dell'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati con e senza funzionalità di comunicazione.